



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

All'On.le Ministro

PARERE GENERALE N. 23

e per competenza
Al Direttore Generale della DGFIS
Al Dirigente dell'Uff. V della DGFIS
S E D E

OGGETTO: Equipollenza del titolo denominato "de Abilitare" con l'Abilitazione Scientifica Nazionale, conseguita ai sensi dell'art .16, l. 30 dicembre 2010, n. 240, ai fini dell'accesso alle procedure di chiamata dei professori universitari di prima e seconda fascia.

Adunanza del 27/2/2019

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

VISTA la nota del Direttore Generale del Dipartimento per la formazione superiore e per la Ricerca (Direzione Generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore, DGFIS, Ufficio V) prot. 15077 del 9/11/2016 concernente l'equipollenza dell'abilitazione all'insegnamento conseguita in Romania con l'Abilitazione Scientifica Nazionale istituita con l'art. 16 della l. 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTE le ulteriori note del DGFIS prot. 7168 del 4/06/2018 e prot. 17846 del 17/12/2018 di trasmissione di documentazione integrativa richiesta dal CUN rispettivamente nelle adunanze del 1/3/2017 e del 7/11/2018;

VISTO il parere del Consiglio di Stato (nr. Affare 05107/2012), che rimette alle sedi istituzionali competenti l'adozione dei provvedimenti e delle eventuali iniziative necessarie a una migliore disciplina nazionale e comunitaria del riconoscimento dei titoli di accesso alla docenza universitaria;

VISTO il proprio parere generale n. 15 del 22 luglio 2014 su: equipollenze dei titoli di abilitazione comunitari con l'abilitazione scientifica nazionale, ai fini dell'accesso alle procedure di chiamata dei professori universitari di prima e seconda fascia

VISTA la documentazione prodotta;

SENTITI i Relatori;

NELLA CONSAPEVOLEZZA E NEL PIENO RISPETTO dei principi comunitari che presiedono al reciproco riconoscimento dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli conseguiti in altri Stati UE in quanto funzionale all'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di persone e servizi, quale obiettivo della Comunità;

RILEVA

di avere valutato l'equipollenza del titolo rumeno "de Abilitare" sulla base della normativa disponibile e in particolare: della "Legea educației naționale" Nr. 1/2011 del 5 ianuarie 2011, per la quale è stata resa disponibile la traduzione asseverata degli articoli 219 comma 1, 300 comma 1 lettere a,b,c,d, commi 2,3,4 e 5, 301 comma 5, e dell'Ordin n. 6.129 del 20/12/2016 del Ministerul Educației Naționale Și Cercetării Științifice.

Per quanto riguarda le modalità di conseguimento del titolo rumeno, il Consiglio Universitario Nazionale sottolinea che le procedure adottate nella Repubblica di Romania differiscono da quelle previste per l'Abilitazione Scientifica Nazionale principalmente nei seguenti aspetti, di natura sia procedurale sia sostanziale:

- a) l'art. 300 della legge rumena Nr. 1/2011 prevede la discussione davanti a una commissione di specialisti di una tesi di abilitazione nella quale il candidato descrive le attività svolte durante la sua carriera e il programma di ricerca che intende sviluppare in futuro. La commissione giudica il candidato su entrambi gli aspetti;
- b) i membri della commissione di cui al punto a) sono nominati dal CNATDCU (Consiglio Nazionale per l'attestazione di titoli, diplomi e certificati universitari), organo consultivo nazionale, e non sono selezionati sulla base di criteri e parametri normativamente definiti, come invece avviene per le commissioni di ASN, formate per sorteggio in una rosa di aspiranti commissari che soddisfano prerequisiti determinati a livello nazionale;
- c) l'art. 219 della legge sopracitata stabilisce un set di criteri necessari per accedere alla procedura. Tali criteri e i relativi indicatori sono diversi per le diverse aree disciplinari. Nell'ASN criteri e indicatori sono identici per tutti i settori bibliometrici da una parte e per tutti i settori non bibliometrici dall'altra;
- d) per alcune aree disciplinari la normativa rumena individua criteri e indicatori riferiti anche all'attività didattica e organizzativa svolta dal candidato;
- e) gli standard minimi fissati per l'ammissione alla procedura di valutazione possono essere ottenuti attraverso il concorso combinato dei valori di più indicatori mentre nell'ASN c'è un valore soglia per ciascun indicatore;
- f) nell'abilitazione rumena viene valutata tutta l'attività scientifica del candidato senza limitazione ad archi temporali predefiniti;
- g) l'Abilitazione Scientifica Nazionale ha durata sessennale mentre i titoli rumeni non hanno limiti temporali di validità.

RITIENE

che la possibilità che le Università italiane ammettano alle procedure di chiamata dei professori universitari, istituite e regolamentate dall'art. 18 della l. n.240/2010, persone in possesso di titolo accademico conseguito all'estero debba essere oggetto di un'opportuna modifica legislativa del predetto art. 18, c. 1, lett. b);

che l'equipollenza tra l'abilitazione scientifica rumena "de Abilitare" non possa essere disposta in modo automatico e generale ma debba essere stabilita «caso per caso» e che a tal fine, quale misura di compensazione proporzionata e non discriminatoria, volta a colmare le differenze procedurali e in subordine anche sostanziali, possa essere affidata, in forma di accertamento, alle stesse Commissioni giudicatrici dell'Abilitazione Scientifica Nazionale per il settore concorsuale interessato, fatta oggetto di un procedimento dedicato e da effettuarsi in ogni tempo;

che il riconoscimento dei suddetti titoli, ai fini della partecipazione ai procedimenti di chiamata di cui all'art. 18 della l. n. 240/2010, per non generare una situazione di indebito vantaggio a favore di chi ha conseguito l'abilitazione in altri Stati UE, debba essere soggetto alle medesime condizioni temporali cui è subordinata la validità dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, ossia nei sei anni dal conseguimento (art. 3, co. 3, D.P.R. 14 settembre 2011, n. 222).

AUSPICA

che il riconoscimento dei titoli e delle qualifiche, ai fini della docenza universitaria, sia accompagnato da politiche di armonizzazione comunitaria, promosse dalle sedi istituzionali competenti e volte a favorire, nel rispetto della sovranità dei singoli Stati membri dell'Unione e del principio di reciprocità, l'avvicinamento delle legislazioni per la migliore realizzazione, anche a questi effetti, dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore.

IL SEGRETARIO
(Dott. Michele Moretta)



LA PRESIDENTE
(Prof.ssa Carla Barbati)

